

Sicurezza alimentare: leggere l'etichetta, origine e luogo di provenienza

Sedicesima pubblicazione sul tema della Sicurezza Alimentare per informare i cittadini sulle malattie trasmesse dagli alimenti e sulle corrette modalità di conservazione e consumo dei cibi. Leggere l'etichetta e individuare l'origine o il luogo di provenienza.

L'indicazione di origine e/o di provenienza di un alimento è una informazione che seppure non obbligatoria per tutti gli alimenti, può dare utili indicazioni al consumatore che oggi più che mai ha modificato le proprie abitudini alimentari con la presenza sulle tavole di alimenti provenienti da Paesi europei ed extra- europei anche molto distanti dal nostro.

Per la normativa comunitaria l'indicazione di origine e/o di provenienza di un alimento è obbligatoria solo per alcune tipologie di alimenti e, per gli altri, solo quando la sua omissione potrebbe indurre in errore il consumatore (Pratiche leali d'informazione). Ad esempio quando le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme, quindi anche immagini, claims e diciture, potrebbero far pensare che l'alimento abbia un paese d'origine o un luogo di provenienza diverso da quello "evocato".

Fra gli alimenti per i quali vige l'obbligo di indicazione in etichetta dell'origine o del luogo di provenienza vi sono i seguenti:

- Carni fresche e congelate della specie bovina, suina, ovina, caprina e avicola, in particolare, per la carne bovina fresca e congelata e di suino trasformata va indicato il paese di nascita, di allevamento e di macellazione; per la carne di altre specie va indicato solo il paese di allevamento e di macellazione; (Vedi Fig.1)

Quando si trova la dicitura "100% italiano" o "prodotto italiano" significa che tutte le fasi si sono svolte nel nostro Paese.



Fig.1

- Pesce, va indicata la zona di cattura FAO o zona di allevamento (Vedi Fig.2);



Fig.2

- Uova, nel codice stampigliato sul guscio è indicata la sigla del Paese di deposizione;
- Frutta e verdura;
- Miele;
- Olio extra vergine di oliva;
- Prodotti lattiero-caseari (in Italia dal 1° gennaio 2017);

Origine e luogo di provenienza non sono sinonimi.

L'origine è:

- il Paese in cui un prodotto è stato interamente ottenuto

oppure

- il Paese ove il prodotto subisce l'ultima trasformazione o una lavorazione sostanziale.

Per i prodotti costituiti da un unico ingrediente l'identificazione dell'origine appare chiara; diventa più complessa quando due o più Paesi sono coinvolti nella fabbricazione del prodotto, cioè quando non tutti gli ingredienti e/o non tutte le fasi di lavorazione avvengono nello stesso Paese.

Un alimento può essere composto da più ingredienti e quando "l'ingrediente o gli ingredienti rappresentano più del 50 % di tale alimento o sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore (...)", si parla di "ingrediente primario".

Pertanto se in etichetta è indicato il paese di origine di un alimento e questo non coincide con quello del suo ingrediente primario, così come precedentemente definito, in questo caso deve essere specificata in etichetta anche l'origine o la provenienza dell'ingrediente primario.



Fig.3




Fig.4

Ad esempio nella Fig.3 il vasetto riporta la denominazione “**aglio alla marchigiana**”, nome commerciale del prodotto finito.

Nella Fig.4 è riportata l’origine dell’alimento finito “**Prodotto in Italia**” che è diversa da quella dell’ingrediente primario aglio che è “**Non UE**”.

Il **luogo di provenienza**, invece, è definito dalla norma come “qualsiasi luogo in cui è indicato che provenga un alimento e che non è il paese di origine” cioè un alimento è stato importato o proviene dallo Stato indicato, ma non vi sono informazioni sul luogo in cui è avvenuto il processo produttivo né dove sono state prodotte le materie prime.

Le indicazioni di origine e provenienza, per il momento non si applicano alle indicazioni geografiche qualificate quali per esempio:

DOP e IGP di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012;

DOP E IGP vinicole di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013;

o ai prodotti BIO di cui al Reg (UE) 2018/848

Inoltre il produttore, anche nei casi in cui non sia obbligato per legge, può volontariamente indicare l’origine di un alimento se ritiene che tale informazione aggiuntiva possa orientare il consumatore verso l’acquisto di quel prodotto per le caratteristiche strettamente legate ad un determinato territorio.

Infine le indicazioni di origine o luogo di provenienza devono essere chiaramente visibili, leggibili e indelebili e comparire in etichetta nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie.

Gli argomenti trattati presentano una grande complessità e una continua evoluzione in considerazione della grande movimentazione delle merci a livello internazionale e dell’e-commerce, però è molto importante che nelle normative europee del settore alimentare l’attenzione maggiore sia sempre rivolta alla tutela del consumatore e a favorire scelte alimentari consapevoli.

Per approfondimenti:

Reg. UE 1169/2011

Reg. UE 775/2018

Comunicazione della Commissione 2020/C 32/2001

Prof. Valerio Giaccone 2018

Articolo a cura della Dr.ssa Alberta Natola e Dr.ssa Alessandra Casieri della Unità Operativa Semplice Dipartimentale SICUREZZA ALIMENTARE ANTIBIOTICORESISTENZA

Asl Brindisi, 19 luglio 2023